



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, di seguito denominata "Garante Nazionale", con sede in Roma, Via di San Francesco di Sales, n. 34, C.F. 97908230580, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Mauro Palma, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità

ANCI e Garante Nazionale di seguito congiuntamente denominate le Parti";

Visto

- la legge 26 luglio 1975, n. 345 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà e successive modificazioni;
- la legge 3 novembre 1988, n. 498 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, che specifica la portata dell'articolo 117 della Costituzione, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di limitazione reciproca della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 12-bis, comma 1, lett. a), ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di "avere colloqui e corrispondenza con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha riconosciuto ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente estesa alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2-bis, comma 1, lett. b, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni



- in legge 13 aprile 2017, n. 46).
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che all'art. 15 sancisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il dovere degli Stati Parti di adottare tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - la legge 9 novembre 2012, n. 195 recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
 - il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che all'art. 7 istituisce il Garante nazionale e in particolare lo designa Meccanismo nazionale di prevenzione (National preventive mechanism) della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5, affida al Garante nazionale la responsabilità di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie";
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5.1, attribuisce al Garante nazionale il potere di "delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5" dello stesso art. 7 della legge istitutiva del Garante nazionale, "quando particolari circostanze lo richiedano".
 - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 1, lett. a) ha concesso ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89



- recante Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 4, ha concesso "allo straniero trattenuto" la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale";
 - il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020, n. 70 recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
 - la delibera presidenziale del Garante nazionale 30 marzo 2021 recante il proprio Codice di autoregolamentazione.

Premesso che

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- Il Garante Nazionale svolge la funzione di Meccanismo nazionale di prevenzione (*National preventiv mechanism*) della tortura e delle pene



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



o trattamenti crudeli, promuovendo la collaborazione con i garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate aventi competenza per le stesse materie;

- ANCI ed il Garante Nazionale intendono collaborare al fine di promuovere la cooperazione tra quest'ultimo ed i Garanti comunali e di città metropolitana al fine della promozione ed il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento a livello territoriale;

CONSIDERATO

- che l'ANCI può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte ad assicurare il corretto coordinamento degli enti locali con le autorità preposte a garantire i diritti delle persone private della libertà favorendo lo scambio di buone pratiche;
- che in particolare fra i propri compiti, l'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre, l'ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente anche in materia di diritti e partecipazione civica e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- che il Garante Nazionale, nella Relazione al Parlamento 2020, p. 284, rilevava *«la disomogeneità normativa delle fonti istitutive dei Garanti territoriali, l'emanazione da 'diversi enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni', la nomina talvolta da parte degli organismi esecutivi anziché da quelli legislativi, le questioni attinenti al mandato spesso non esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, insomma la discontinuità normativa unita alla non conformità operativa rispetto agli standard internazionali fissati dall'Opcat; infine, una difficoltà di fondo dei Garanti – quali espressione di enti territoriali autonomi – a consentire un coordinamento compiuto e pieno da parte della Authority statale»*;
- che sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa;
- che ad aprile 2022, 16 Regioni e Province autonome, 7 Province e Città Metropolitane, 48 Comuni si sono dotati della figura del Garante delle



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



- persone private della libertà;
- che tale rete di autorità locali costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e – sebbene i Garanti non facciano direttamente parte del Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura – verso la prevenzione di trattamenti inumani o degradanti nonché verso le esigenze di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà;
 - che la legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione;
 - che l'esperienza di lungo periodo maturata dal Comune di Torino e lo studio intitolato "Diritti comuni" a cura della Garante nominata dal Comune di Torino e allegato alla presente, possono essere messi a valore al fine di contribuire a rendere uniforme la configurazione dei Garanti comunali.

Tutto quanto visto, premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

(Finalità ed oggetto del Protocollo)

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo intendono avviare una collaborazione finalizzata ad uniformare il mandato, i poteri e in generale la configurazione dei Garanti comunali e di città metropolitana per consolidare la loro istituzione, per dotarli di una identità uniforme e condivisa sul tipo del Garante nazionale, contribuendo alla costruzione di uno statuto comune, riconoscibile e condiviso che consenta una migliore e più strutturata cooperazione con il Garante nazionale, tale da facilitare anche l'esercizio dei poteri di delega attribuiti dalla legge nazionale attraverso la promozione e il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione delle pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento, a livello locale, da realizzare con azioni di supporto amministrativo, informativo e formativo verso gli enti locali, utili a rafforzare la rete dei garanti locali.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



Articolo 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente locale, si impegnano congiuntamente a:
 - a) collaborare alla definizione di atti amministrativi utili per la corretta diffusione del modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento;
 - b) promuovere incontri e tavoli di confronto a livello nazionale e regionale per consolidare le figure di garanzia locali, uniformare le procedure di identificazione e conferimento dell'incarico per l'esercizio del ruolo di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e favorire le attività di collaborazione tra Garante nazionale, comunali e di città metropolitane.
2. L'ANCI si impegna a promuovere appositi appuntamenti nazionali dedicati alla partecipazione diretta dei soggetti autorizzati da ciascun Comune e Città Metropolitana ad esercitare le funzioni di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. L'Anci si impegna inoltre a costituire un gruppo di lavoro di almeno otto componenti con il coinvolgimento e partecipazione diretta dei "Garanti comunali", individuati fra quelli con la più lunga permanenza in tale funzione. Al gruppo di lavoro partecipa un esperto indicato dal Garante nazionale. Il suddetto gruppo di lavoro procederà alla redazione di linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.
3. Il Garante Nazionale si impegna ad avviare una procedura condivisa di riconoscimento dei garanti locali al fine di potere conferire loro apposita delega delle funzioni come previsto dalla normativa vigente.
4. Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.
5. Oltre a quanto sopra indicato, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo di Intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

Articolo 4 (Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



Articolo 5 (Decorrenza, durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà durata di anni 3 (tre). È escluso il rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte, valutato alla scadenza il permanere degli interessi e degli obiettivi del presente Protocollo, potrà chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. In alternativa, le Parti potranno concordare di comune accordo espressamente e per iscritto eventuali rinnovi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Articolo 6 (Utilizzo dei marchi)

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'Intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi e delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, il Garante Nazionale potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale il Garante Nazionale, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.



Articolo 7

(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
 - ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec ***anci@pec.anci.it***
 - Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, via di San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165, Roma, pec ***prot.segreteria@cert.garantenpl.it***

Articolo 10

(Controversie)

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.
In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 11 luglio 2022

Per

Il Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della Libertà
Personale

Presidente

Mauro Palma

Per

A.N.C.I. – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

Presidente del Consiglio
Nazionale ANCI

Enzo Bianco